

Criteri per la selezione degli esperti e dei professionisti previsti dal PNRR e individuati dal Piano Territoriale della Regione Umbria. Modalità per il conferimento dei relativi incarichi.

Art. 1 Individuazione dei candidati da sottoporre a colloquio selettivo

1. Gli elenchi dei professionisti ed esperti, coerenti con i profili individuati dal Piano territoriale della Regione Umbria, inviati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione, sono utilizzati per l'individuazione dei candidati da sottoporre a ciascun colloquio selettivo.
2. Per ciascun colloquio selettivo vengono convocati i candidati individuati dagli elenchi di cui al punto precedente prendendo a riferimento l'elenco contenente il quadruplo delle unità da selezionare per ciascun profilo e i nominativi, come sopra individuati, per garantire la parità di genere.
3. Ove dagli elenchi come sopra individuati non sia possibile selezionare candidati idonei si procederà con lo scorrimento degli elenchi generali per ciascun profilo.

Art.2 Commissione di valutazione: composizione e funzionamento

1. La selezione comparativa e pubblica dei candidati è effettuata da apposite Commissioni di valutazione istituite per i profili previsti dal Piano territoriale della Regione Umbria. Ciascuna commissione può essere impiegata per le valutazioni di più profili.
2. Ogni Commissione di valutazione è formata da tre componenti, tutti individuati nell'ambito della dirigenza della Regione Umbria dei quali uno con funzioni di Presidente. Possono essere individuati eventuali componenti supplenti. Ogni Commissione si avvale, inoltre, di un dipendente con funzioni di segretario. L'attività svolta come componente della Commissione è resa in regime di onnicomprensività.
3. Ai componenti delle Commissioni di valutazione si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di incompatibilità e conflitti di interesse.
4. Le Commissioni vengono convocate dal Presidente e si riuniscono secondo le disposizioni impartite dallo stesso.
5. Dell'attività delle Commissione viene redatto apposito verbale, recante anche la graduatoria dei candidati con l'attribuzione del punteggio complessivo assegnato ad ognuno.
6. L'esito del procedimento di selezione comparativa è pubblicato sul Portale della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale di Regione Umbria.

Art.3 Criteri di valutazione

1. La Commissione di valutazione provvede, all'esito dell'esame del curriculum e del colloquio selettivo alla selezione degli esperti e dei professionisti e, a tal fine, ha a disposizione fino ad un massimo di 30 punti.

2. L'attribuzione del suddetto punteggio avviene sulla base dei criteri individuati nell'apposita scheda di valutazione preventivamente approvata con delibera della Giunta regionale.

Art.4 Colloquio selettivo

1. La selezione degli esperti e dei professionisti, per i profili professionali declinati nel Piano territoriale della Regione Umbria, avviene attraverso apposito colloquio selettivo.

2. Il colloquio selettivo è finalizzato a valutare l'attitudine dei candidati all'incarico nonché le competenze possedute e le esperienze acquisite dagli stessi con espresso riferimento all'ambito delle attività da espletare descritte nel Piano territoriale della Regione Umbria.

3. A effettuazione dei colloqui viene redatta apposita graduatoria. A parità di punteggio l'incarico viene attribuito al candidato più giovane di età.

4. L'orario, la data, il luogo di svolgimento del colloquio e l'eventuale suo rinvio sono portati a conoscenza dei candidati mediante comunicazione all'indirizzo pec o mail comunicato.

E' facoltà della Commissione di valutazione accogliere eventuali richieste di spostamenti della data e dell'orario da parte dei candidati che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, che dovranno comunque pervenire entro il giorno antecedente alla data di svolgimento del colloquio, corredate dalla documentazione probatoria, al Presidente della Commissione medesima.

La Commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può rinviare, fatte salve le tempistiche imposte all'amministrazione per addivenire al conferimento degli incarichi (31 dicembre 2021), a data successiva il colloquio.

5. Le Commissioni effettueranno i colloqui con i candidati da remoto.

6. Il collocamento dei candidati nella graduatoria finale di cui al comma 3 non dà diritto al conferimento dell'incarico oggetto della selezione di cui trattasi, riservandosi l'Amministrazione l'utilizzo della graduatoria medesima entro il 31.01.2022, a suo insindacabile giudizio nel rispetto della normativa vigente e del Piano territoriale della Regione Umbria.

Art. 5 Conferimenti degli incarichi

1. Il Dirigente competente in materia di personale, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione, adotta l'atto di nomina del vincitore/i della procedura di selezione comparativa, individuato nel candidato che ha conseguito il punteggio più alto.

2. Nell'atto di nomina viene dato atto della sussistenza dei requisiti come dichiarati da parte del candidato al momento della registrazione sul Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e della insussistenza, a quel momento, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi

dell'art. 53, comma 14, d.lgs 165/2001. È salva la facoltà disporre controlli a campione in merito.

3. L'incarico è conferito con contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, sottoscritto dal Dirigente competente in materia di personale sulla base dello schema trasmesso dalla Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome.